



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Centro Universitario Sportivo C.U.S. L'Aquila in Persona del L.R., rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Marinucci, Valeria Patrizio, con domicilio eletto presso avv. Ugo Marinucci in L'Aquila, via Fuori Porta Napoli N.14 Bis;

contro

Azienda Per il Diritto Agli Studi Universitari di L'Aquila (ADSU), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Nardis, Antonio Orsini, domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile;

nei confronti di

A.D. Polisportiva Torrione, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Leone, Maria Leone, con domicilio eletto presso avv. Franco Leone in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele, N. 178;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.1186/2012 dell'11 ottobre 2012 ad oggetto procedura selettiva per la concessione del servizio gestione della palestra all'interno del Centro polifunzionale denominato "Canada"; del successivo provvedimento di aggiudicazione all'esito della prefata procedura in favore della contro interessata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (ADSU), di A.D. Polisportiva Torrione e del Comune dell'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale anche in ordine alla possibilità di definire la controversia nel merito;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per detta definizione anche in relazione all'oggetto della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il Centro Universitario Sportivo L'Aquila (C.U.S.) ha impugnato gli atti con i quali l'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila (A.D.S.U.) ha indetto una pubblica gara per l'affidamento della gestione della palestra all'interno del Centro Polifunzionale denominato "Canada" in L'Aquila, assumendo di essere riservatario per legge della detta gestione; con successivi motivi aggiunti, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata Polisportiva "Torrione".

A sostegno del ricorso deduce: 1) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per inutile aggravamento del procedimento: le disposizioni in materia di appalti pubblici non trovano applicazione per gli affidamenti disposti in base ad un diritto esclusivo di cui l'aggiudicatario dispone; tali affidamenti presuppongono la natura non economica dell'operatore e il carattere non industriale o commerciale dello stesso, in quanto diretto al soddisfacimento dell'interesse pubblico istituzionale dell'ente aggiudicatore destinatario delle prestazioni; la mancata concorrenza è giustificata dalla esclusività di un operatore determinato per ragioni di natura tecnica, artistica o per la tutela di diritti esclusivi; 2) Eccesso di potere per erronea rappresentazione delle finalità dell'assegnazione e per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n.394 del 28 giugno 1977: la palestra in questione è stata offerta dal governo canadese in favore degli studenti universitari; la legge citata garantisce al C.U.S., la riserva di esclusiva in materia; lo stesso C.U.S. aveva rappresentato all'A.D.S.U. tale posizione senza che questa vi abbia dato riscontro, configurandosi l'omessa pronuncia come silenzio-inadempimento; la citata legge n.394 del 1977 ha istituito presso ogni università italiana un comitato per lo sport universitario che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività; l'art. 10 del regolamento per il funzionamento dei comitati per lo sport universitario, emanato con Decreto del Ministro della P.I. in data 18.9.1977, attuativo della legge n. 394 /77, ha affidato l'attuazione e la realizzazione dei programmi sportivi nonché la gestione degli impianti sportivi universitari al Centro universitario Sportivo italiano (C.U.S.I.) che opera all'interno del territorio nazionale tramite i singoli C.U.S. (art. 2 statuto C.U.S.I.); il C.U.S. L'Aquila, Associazione sportiva dilettantistica, realizza le finalità istituzionali proprie del C.U.S.I. e i suoi rapporti con l'Università dell'Aquila sono regolati dalla Convenzione approvata il 4 agosto 1977 e dal Regolamento di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 29 novembre 1996; pertanto, il C.U.S. beneficia di un diritto esclusivo in virtù di disposizioni legislative, ex lege 394/1977, nonché regolamentari, in virtù della Convenzione e regolamento stipulati con l'Università dell'Aquila; la donazione del governo canadese è stata finalizzata alla ripresa dell'attività sportiva degli studenti universitari, la cui partecipazione è limitata dalla onerosità della prestazione come determinata dall'A.D.S.U.; il Comune dell'Aquila ha concesso la struttura all'A.D.S.U. in comodato gratuito e sine die, dunque non vi è ragione che il cessionario debba essere onerato di versare un corrispettivo per la locazione annuale, al di fuori di ogni previsione normativa in tema di concessioni di servizi, spesa da far ricadere poi successivamente sugli utenti della struttura (gli studenti); la scelta di affidare la palestra tramite procedura selettiva postula l'attività imprenditoriale del concessionario e l'affidamento secondo modalità concorrenziali come espressamente sancito dall'art. 4 del bando; la L. n.394/1977 tutela lo sviluppo dell'attività sportiva universitaria attraverso l'accesso gratuito agli impianti sportivi, che il C.U.S., a sua volta, garantisce dietro versamento della quota associativa come stabilito dal Regolamento di gestione dell'università degli studi dell'Aquila; quindi la legge n.394/1977 attribuisce una posizione privilegiata al C.U.S. attribuendogli l'esclusiva e dunque la possibilità di affidamento diretto; i successivi motivi aggiunti deducevano: 1) vizio di derivazione, stante l'illegittimità degli atti di gara in ragione della dedotta esclusiva ex lege; 2) Violazione dell'art. 3 comma 4 del Codice per la mancata determinazione della valutazione dei sub criteri e dei sub punteggi ex art. 83 comma 4 del D.Lgs. 163/2006: premesso che la scelta operata dall'ADSU è illegittima in quanto assunta in difetto delle prescritte intese con il CUS sulle modalità di utilizzo degli impianti e dei programmi di sviluppo delle attività

sportive ex legge 394/1977, la procedura è illegittima per mancata determinazione della valutazione dei sub criteri e dei sub-punteggi ex art. 83 comma 4 del D.Lgs. 163/06, da operarsi nello stesso bando; nel caso di specie, i criteri sono stati invece fissati dopo la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte; in ogni caso i criteri di valutazione delle offerte elencati nell'art. 10.1. del bando non corrispondono in toto a quelli successivamente posti (verbale n.2 del 6.11.2010, con riferimento ai sottocriteri relativi al servizio infermeria e al servizio di visite mediche non richiesti nel bando ma valutati); i punteggi da attribuirsi ai sub-criteri e le modalità di attribuzione sono stati determinati dalla Commissione in data 6.11.2012 anziché nel bando di gara e in tal modo non si è consentito agli offerenti di calibrare l'offerta con riferimento ai criteri di valutazione; 3) Violazione dell'art. 83 comma 5 del D.Lgs. 163/2006: l'offerta più vantaggiosa non è stata individuata con i criteri stabiliti dal codice (unico parametro numerico finale) e comunque in difformità da quanto stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori e forniture; 4) Violazione delle procedure di affidamento previste dagli artt. 79 co. 5, art. 11 co. 10 e 10-bis e art. 12 del D.lgs. 163/06: il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79; nel caso di specie, l'Amministrazione ha stipulato il contratto prima del decorso del suddetto termine e allo stesso è stata data esecuzione, nonostante la tempestiva impugnazione del bando.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'istanza cautelare.

Si costituivano l'ADSU, il Comune dell'Aquila e la controinteressata Polisportiva Torrione che deducevano l'inammissibilità del gravame per plurimi profili, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, il collegio riservava, previo avviso alle parti, la decisione nel merito.

DIRITTO

I. Il ricorrente C.U.S. impugna gli atti con i quali è stata dapprima indetta e poi definita la pubblica selezione per la scelta dell'affidatario del servizio di gestione della palestra ubicata nel "Centro Polifunzionale Canada", in via principale sostenendo di essere riservatario ex lege di detto affidamento e in via subordinata impugnando gli atti di gara per violazioni procedimentali (mancata specificazione dei criteri di valutazione delle offerte).

II. In punto di fatto va premesso che, in seguito al sisma del 2009, il Governo Canadese ha inteso finanziare la costruzione di un Centro Polifunzionale per gli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, in località Lenze di Coppito; per l'effetto il Dipartimento della protezione Civile ebbe a sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa con il dipartimento per gli affari esteri e del Commercio internazionale del Canada (DFAIT) in data 5.1.2010 per la progettazione e la costruzione della struttura; con successivo protocollo d'Intesa del 16.3.2010, sottoscritto dal Comune dell'Aquila e dal dipartimento della Protezione civile e dall'Azienda per il Diritto agli studi universitari dell'Aquila, sono state previste le modalità di collaborazione per la progettazione, realizzazione e gestione del Centro Polifunzionale, per effetto del quale l'Azienda assumeva l'impegno della gestione del Centro Polivalente, facendosi carico della sua manutenzione ordinaria e straordinaria; con delibera n.343 dell'8.10.2010 il Comune dell'Aquila formalizzava l'affidamento all'Azienda della gestione del Centro Polifunzionale di Coppito; con delibera di giunta n.64 dell'11.3.2011 il Comune dell'Aquila, nelle more della definizione del procedimento di acquisizione della struttura al patrimonio comunale e della concessione dello stesso per 90 anni all'Azienda, al fine di far fronte alle esigenze degli studenti universitari, concedeva il Centro all'Azienda in comodato gratuito per sei mesi, prorogato sine die in data 31.5.2011; l'Azienda provvedeva dunque a bandire la procedura de qua.

III. Il ricorrente fonda la propria difesa sul disposto dell'art. 1 della L. 394/1977 (titolata "Potenziamento dell'attività sportiva universitaria"), secondo cui "presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è costituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo

delle relative attività”.

III.1) Tale posizione radicherebbe, anche alla stregua di altre disposizioni regolamentari e di accordi inter partes, una situazione di esclusiva tale da precludere l'indizione della gara.

IV. Va precisato in fatto che il comitato de quo (C.U.S.) risulta composto dal Rettore dell'università (o direttore dell'Istituto universitario), o da un suo delegato, che assume funzioni di presidente, da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività degli studenti su base nazionale, da due studenti eletti e dal direttore amministrativo dell'università (o Istituto universitario) o suo delegato.

IV.1) L'art. 4 del regolamento per il funzionamento dei comitati per lo sport universitario (D.M.P.I. 18 settembre 1977) prevede, conformemente alla L. 394/1977, che il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva, definisce d'intesa con gli enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; il successivo art. 5 prevede che rientrano nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti universitari ai quali dovrà essere garantito, con idonea regolamentazione e nei limiti delle strutture disponibili, l'accesso gratuito agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione all'attività promosse dal Comitato per lo sport universitario nel quadro di formazione globale dello studente in considerazione delle esigenze di sviluppo psicofisico, anche per la migliore resa didattica; il successivo art. 7 prevede che “la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti”

IV.2) Il C.U.S.I., nel perseguimento delle proprie finalità, può acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione, anche da enti pubblici (cfr. Statuto CUS L'Aquila, art. 2, comma 2 lettera a).

Analoghi contenuti possono rinvenirsi nel Protocollo d'intesa tra associazione nazionale dei Comuni italiani, associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario e Centro Universitario sportivo (cfr. doc. n.4 in produzione di parte ricorrente del 12 dicembre 2012; in particolare art. 2, “l'ANCI, l'ANIDSU ed il CUSI ...si impegnano in particolare a promuovere iniziative, interventi, programmi finalizzati a perseguire obiettivi strategici nei settori di comune interesse quali.....c) acquisire, condurre in locazione e gestione aree ed impianti per l'organizzazione e la promozione dell'attività sportiva, rivolta agli studenti di ogni ordine e grado ed all'intera collettività”; e art. 3, “Le attività da intraprendere nell'ambito del presente protocollo d'intesa potranno essere sviluppate, eventualmente, anche attraverso forme di collaborazione con Enti e/o partners diversi e saranno di volta in volta concordate tra i rappresentanti firmatari cui è demandata l'attuazione del presente Protocollo”).

V. La difesa dell'ADSU, in via preliminare, solleva eccezione di inammissibilità del ricorso posto che la lesione lamentata dal ricorrente CUS si sarebbe in realtà consumata fin dall'affidamento da parte del Comune ad essa ADSU della gestione del Centro, affidamento discendente direttamente dall'Accordo del 5.11.2010 tra Dipartimento della Protezione Civile, Comune e ADSU e poi seguito dalla Deliberazione di C.C. n.64 dell'11.3.2011 che formalizzava la concessione (in comodato gratuito); nella stessa prospettiva, il ricorso sarebbe inammissibile perché non notificato al Comune, proprietario del Centro ed ente cedente a favore dell'ADSU.

V. 1) Il Collegio non reputa fondata l'eccezione svolta.

La concessione in comodato all'ADSU, come detto conseguente agli accordi stipulati in sede di protocollo d'Intesa con la Protezione civile, non ha consumato l'interesse azionato dal CUS per la ragione che la mera disponibilità del bene in capo al Comune non avrebbe potuto, nella prospettiva difensiva prescelta, far valere la c.d. “riserva di

legge” in favore del C.U.S. che al contrario è scattata quando la mera gestione dei locali ha trovato concreta funzionalizzazione con l’organizzazione di attività sportive (anche) a favore di studenti universitari, cioè allorché l’ADSU, da ente di gestione dei locali, si è determinato ad utilizzarli secondo la destinazione propria.

V.2) E’ infondata anche l’eccezione relativa al difetto di contraddittorio.

L’ADSU è l’ente che ha bandito la gara e dunque disposto della gestione, atti pretesamente lesivi.

Inoltre, lo stesso ADSU, quale ente locale avente la disponibilità di impianti sportivi, avrebbe, secondo la prospettazione difensiva ricorrente, i medesimi obblighi di legge secondo la citata L. 394/1977 nei confronti del CUS.

Ne discende che il Comune, di cui si lamenta la mancata evocazione in giudizio, non ha alcuna legittimazione passiva in relazione agli atti impugnati.

VI. Passando al merito della questione, argomenta dunque il ricorrente che la gestione delle palestre destinate a studenti universitari dovrebbe, per ciò solo, essere riservata al C.U.S., derivazione territoriale del C.U.S.I. nazionale, l’unico che potrebbe soddisfare gli interessi sottesi alla scelta normativa di deputare al C.U.S.I. gli indirizzi relativi allo sport in ambito universitario.

VI.1) Osserva il Collegio che dalla disposizione sopra citata non emerge affatto la riserva di legge pretesa dal ricorrente.

Come già sopra detto (cfr. sub IV), l’art. 1 della citata legge 394/1977 stabilisce che “presso ciascuna Università o Istituto di Istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività”; l’art 4 del D.M. 18 settembre 1977 ribadisce che “il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; definisce le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità”; il successivo art. 5 prevede che rientrano nei programmi di sviluppo dell’attività sportiva universitaria la promozione e l’incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà essere garantito, con idonea regolamentazione e nei limiti delle strutture disponibili, l’accesso gratuito agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione alle attività promosse dal Comitato per lo sport universitario nel quadro della formazione globale dello studente in considerazione delle esigenze di sviluppo psicofisico e in vista della migliore resa didattica.

VI.2) Non può che ricordarsi, in proposito e preliminarmente, che le disposizioni che derogano alla regola della procedura di evidenza pubblica sono di stretta interpretazione (cfr., ex pluris, Cons. di Stato n.4452 del 2011) e che la pretesa posizione di esclusiva non potrebbe, pertanto, che farsi discendere da norma espressa.

VI.3) Orbene, dal tenore della sopracitate disposizioni, emerge sicuramente una posizione differenziata del C.U.S. quanto alla funzione di indirizzo generale dei programmi e delle modalità di utilizzazione degli impianti sportivi, ma non già una riserva di gestione degli stessi.

Lo Statuto del C.U.S., nell’auspicare la gestione, locazione e acquisizione di strutture, anche mediante convenzione, prevedendole nell’oggetto sociale, consente ma non impone (né può imporre, attesa la natura propria dello Statuto come atto di regolamentazione “interna” dell’Ente) la concessione da parte degli Enti locali (la cui obbligatorietà, come detto, dovrebbe discendere da norma espressa imposta a detti Enti pubblici).

VI.4) Sotto diverso profilo, la c.d. riserva di esclusiva (discendente, secondo la prospettazione, dal combinato disposto delle sopracitate disposizioni), risalente al 1977 (L. 394), dovrebbe riguardarsi alla luce della sopravvenuta normativa relativa ai contratti pubblici che prevede un generale “dis-favor” verso tale tipo di affidamenti e lo consente in ipotesi marginali (affidamenti c.d. “in house”) e sempre come facoltà, ferma comunque la possibilità di esplorare il mercato.

VI.5) Da nessuna norma di legge discende dunque l'obbligo per l'Amministrazione di affidare al C.U.S.I. (e dunque al C.U.S.) la gestione delle palestre utilizzate dagli universitari, che al C.U.S. "può" essere invece affidata a seguito di "convenzione".

VI.6) Né tale obbligo può farsi discendere (per così dire implicitamente) dalla peculiare natura del C.U.S.I. (e del C.U.S.), quale ente deputato alla promozione dello sport universitario, e dal suo compito istituzionale di "sovrintendere agli indirizzi" di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, che consentirebbero ad esso C.U.S.I. - e al C.U.S. territoriale - unicamente un ruolo partecipativo in sede procedimentale relativamente alla programmazione delle attività in questione (impregiudicata la questione del concreto affidamento del servizio).

VI.7) A tal proposito corre l'obbligo osservare che il ricorrente non ha affatto sollevato la questione della mancata partecipazione procedimentale (e della mancata previa intesa) in sede di ricorso principale sull'impugnazione del bando, solo (ma tardivamente) facendola valere in sede di ricorso per motivi aggiunti (cfr. ricorso per motivi aggiunti, secondo motivo, pag. 5).

VI.8) Né rileva la circostanza che lo statuto del C.U.S.I. (e del C.U.S.) preveda espressamente la possibilità di acquisire strutture o gestirle in locazione, giacché tale facoltà non implica alcuna "riserva" normativa che, come correttamente rileva lo stesso ricorrente, non può che essere fatta discendere dalla legge per derogare ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti.

VI.9) Osserva inoltre il Collegio che la peculiare natura (e struttura) del C.U.S.I. avrebbe consentito (ma non imposto, per quanto sopra detto) l'affidamento diretto in ragione della mancanza di scopo di lucro e della natura fondamentalmente derivata dall'Università quanto alla concessione di strutture nella disponibilità della stessa Università, ma non per strutture nella disponibilità di altri enti pubblici per i quali non si potrebbe riscontrare lo stesso controllo analogo invece predicabile per le Università e potenzialmente derogatorio della gara, in quanto suscumbibile della definizione di affidamento "in house".

VI.10) Il ricorso principale risulta dunque infondato.

VII. A non diverso esito deve pervenirsi quanto ai motivi aggiunti rivolti alla gara e ai suoi esiti.

VII.1) Infondato essendo il primo motivo (vizio di derivazione), per quanto sopra detto, sono infondati altresì il secondo e terzo motivo, relativi alla mancata determinazione dei sub criteri e sub punteggi (art. 84, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006) e alla pretesa erronea ponderazione del punteggio (art. 83, comma 5), disposizioni che però, come rileva la difesa di parte resistente, non sono applicabili alle concessioni di servizi come previsto dall'art. 30 del D.lgs. n.163/2006.

Secondo tale disposizione, che esclude per tale genere di concessioni (quelle comprese nell'allegato B) al D.lgs. 163/2006, relativi, tra l'altro, ai servizi sportivi), l'applicazione dell'articolato del codice dei contratti in tema di regole di svolgimento della gara, di valutazione delle offerte e di verifica dell'anomalia, "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi".

VII.2) Nel caso di specie, si verte, appunto, in ipotesi di concessione di servizi sportivi (gestione palestra all'interno del polifunzionale denominato "Canada"), non sottoposta dunque agli indici normativi riferiti da parte ricorrente.

VII.3) I motivi aggiunti risultano dunque anch'essi infondati.

VIII. Ne consegue il rigetto complessivo del ricorso e dei motivi aggiunti.

IX. La natura delle questioni trattate consente la integrale compensazione delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)